

L'EVOLUZIONE DEI CRITERI

1

1990

Il «tenore di vita»

La Cassazione a Sezioni unite (sentenza 11490 del 1990) afferma che l'assegno di divorzio ha natura assistenziale e viene concesso al coniuge che non ha mezzi sufficienti per mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Non occorre quindi lo stato di bisogno, ma l'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche

2

2017

L'indipendenza

La Cassazione cambia rotta con la sentenza 11504 del 2017, che sostituisce il criterio del tenore di vita con quello dell'indipendenza o autosufficienza economica: l'assegno di divorzio va riconosciuto al coniuge che non è economicamente indipendente o non è effettivamente in grado di esserlo

3

2018

Compensativo-perequativo

La svolta è stata certificata dalla Cassazione a Sezioni unite che, con la sentenza 18287 del 2018, ha affermato che l'assegno di divorzio ha funzione non solo assistenziale ma anche compensativo-perequativa: occorre tutelare il coniuge più debole che ha rinunciato a prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia

4

2019

No al prelievo forzoso

Con tre sentenze (24932, 24934 e 24935) depositate il 7 ottobre scorso, la Cassazione precisa che lo squilibrio economico tra i coniugi e l'alto reddito di uno di loro non sono da soli elementi decisivi per attribuire e quantificare l'assegno di divorzio, che altrimenti diventerebbe un «prelievo forzoso» proporzionale ai redditi